

Direzione: DIREZIONE

Area: COORDINAMENTO EMERGENZA-RICOSTRUZIONE E RACCORDO CON UFFICI REGIONALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00538 del 17/03/2023

Proposta n. 603 del 15/03/2023

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8603, richiedente Gianluca Perugini.

Proponente:

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8603, richiedente Gianluca Perugini.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole, a seguito del nullaosta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare l'art. 1, comma 738, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 septies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023", e l'art. 1, comma 739, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2022» con le parole «31 dicembre 2023», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016";

VISTO inoltre l'art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, che disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del citato decreto legge n. 189/2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 100 del 9 maggio 2020 avente ad oggetto: "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui alla predetta Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0163822 del 13/02/2023, con unica riunione svoltasi il 7 marzo 2023, in modalità videoconferenza.

PREMESSO che:

- l'arch. Francesco D'Ambrosio, con nota acquisita al protocollo con il n. 81220 del 24/01/2023, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, l'arch. Bruno Piccolo; per il Comune di Accumoli, il geom. Giancarlo Guidi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di Segretario, l'avv. Valeria Tortolani e l'istruttore della pratica, arch. Eleonora Festuccia; il tecnico di parte, arch. Francesco D'Ambrosio.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D. Lgs. n. 42/2004)	Nullaosta vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio		*Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L. R. n. 53/98 art. 9)
Comune di Accumoli	Definizione condono edilizio (L. n. 47/1985)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D. Lgs. n. 42/2004)	
* L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 4 dell'Ord. n. 118/2021		

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0266730 del 09/03/2023, allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che, a seguito di individuazione della ditta da parte del professionista successivamente alla domanda di contributo, è stato rilasciato dal Genio civile Lazio Nord **Attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori** protocollo n. 2022-0000840554, posizione n. 134082 del 13/09/2022 rispetto al quale il professionista ha attestato, in sede di riunione, l'invarianza strutturale del progetto;

VISTI i pareri successivamente espressi:

- **PARERE ARCHEOLOGICO FAVOREVOLE, con raccomandazioni**, reso dal **Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti**, acquisito con prot. n. 0253466 del 07/03/2023;
- **nota prot. n. 0254723 del 07/03/2023** del **Comune di Accumoli** con la quale l'Ente ha espresso:

- **PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' edilizia ed urbanistica** in ordine al condono edilizio prot. n. 3383 del 28/11/1985, ai sensi della legge n. 47/1985;
 - **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** in ordine al condono edilizio prot. n. 3383 del 28/11/1985, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 32 della legge n. 47/1985, **con le prescrizioni** di cui alla relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica allegata alla predetta nota;
 - **PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' edilizia ed urbanistica** in ordine al condono edilizio prot. n. 629 del 07/06/1989 e prot. n. 582 del 28/02/1995, ai sensi della legge n. 47/1985;
 - **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** in ordine al condono edilizio prot. n. 629 del 07/06/1989 e prot. n. 582 del 28/02/1995, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 32 della legge n. 47/1985, **con le prescrizioni** di cui alla relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica allegata alla predetta nota;
 - **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine al **progetto di ricostruzione**;
- **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE** reso dal **Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti**, ai sensi dell'art. 32 del L. n. 47/1985 e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisito con prot. n. 0258954 del 08/03/2023;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente al nullaosta per il vincolo idrogeologico, la Provincia di Rieti non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8603, richiedente Gianluca Perugini **con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:**

- **raccomandazioni** di cui al **Parere archeologico favorevole** reso dal **Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti**;
- **prescrizioni** di cui al **PARERE FAVOREVOLE** reso dal **Comune di Accumoli** in ordine al progetto di ricostruzione e di cui **alla relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica** ai sensi del D.lgs.

n. 42/2004 relativa ai condoni prot. n. 3383 del 28/11/1985, prot. n. 629 del 07/06/1989 e prot. n. 582 del 28/02/1995;

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dalla Provincia di Rieti, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa;

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRETTORE AD INTERIM

Ing. Wanda D'Ercole



VERBALE

CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189.

Riunione in videoconferenza del 7 marzo 2023

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8603, richiedente Gianluca Perugini.

VINCOLI E PARERI

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D. Lgs. n. 42/2004)	Nullaosta vincolo archeologico (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio		*Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L. R. n. 53/98 art. 9)
Comune di Accumoli	Definizione condono edilizio (L. n. 47/1985)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D. Lgs. n. 42/2004)	
* L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 4 dell'Ord. n. 118/2021		

Il giorno 7 marzo 2023, alle ore 10.00, a seguito di convocazione prot. n. 0163822 del 13/02/2023, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			×
Regione Lazio	arch. Bruno Piccolo	×	
Provincia di Rieti			×
Comune di Accumoli	geom. Giancarlo Guidi	×	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, il dott. Jacopo Sce, designato per la seduta con nota prot. n. 0248466 del 6 marzo 2023. Sono presenti, inoltre, per l'USR Lazio, la dott.ssa Carla Franceschini,

che assolve le funzioni di Segretario, l'avv. Valeria Tortolani e l'istruttore della pratica arch. Eleonora Festuccia; il tecnico di parte, arch. Francesco D'Ambrosio.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita.

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/id8603gianlucaaperugini>, accessibile con la password: perugini100.

Viene quindi data la parola ai presenti per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante della Regione Lazio** riferisce, che sebbene la richiesta di autorizzazione sismica non sia oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 4 dell'Ord. n. 118/2021, risulta un attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori di data 13/09/2022, data antecedente la convocazione della Conferenza regionale. Chiede, pertanto, per il tramite del Presidente, di confermare che il progetto posto all'esame della Conferenza regionale sia il medesimo rispetto a quello oggetto di attestato di deposito;
- il tecnico di parte riferisce che la ditta è stata individuata successivamente alla presentazione della domanda di contributo; conferma, pertanto, che il progetto posto all'esame della Conferenza non ha subito modifiche strutturali rispetto a quello depositato al Genio civile protocollo n. 2022-0000840554, posizione n. 134082 del 13/09/2022;
- **il rappresentante del Comune di Accumoli** preannuncia **parere favorevole** in ordine **alla chiusura di n. 2 condoni edilizi; parere favorevole** in ordine **all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria; parere favorevole** in ordine **alla conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento di ricostruzione **con prescrizioni di carattere generale**, allo stato, in fase di protocollazione.

Il presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni convocate per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 10.15 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott. Jacopo Sceriffo
Dott.ssa Carla Franceschini
Arch. Eleonora Festuccia

REGIONE LAZIO

Arch. Bruno Piccolo

COMUNE DI ACCUMOLI

Geom. Giancarlo Guidi

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo n° 2022-0000840554
Posizione n° 134082

li 13/09/2022

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Accumoli** p.e.c. **sara.bonamici@archiworldpec.it**

Al Committente Gianluca Perugini
p.e.c. -

Al Delegato Mauro Perugini
p.e.c. **mauro.perugini@ingpec.eu**

OGGETTO: ATTESTATO DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI.

Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020

Comune di Accumoli (RI) Zona Sismica 1

Committente Perugini Gianluca

Lavori di ricostruzione di edificio in GRISCIANO demolito in seguito agli eventi sismici anno 2016 ID. catasto fabbricato Comune di Accumoli Foglio 6 - Part. 114 - Sub 2,4 - proprietà

Passamonti - Perugini

Distinto in catasto al foglio n° 6 Particella n° 2-4 Località **GRISCIANO**

Via **VECCHIA SALARIA SNC** Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2022-0000840554** del **05/09/2022** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dal committente e dal progettista inerente la completezza e la veridicità dei dati immessi nel sistema informatico;
- Considerato che il progetto presentato, ai sensi del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è soggetto alla verifica a campione mediante sorteggio nella misura del 15% dei progetti presentati mensilmente;
- Visto l'esito del Sorteggio prevista dall'art.12, del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 dal quale risulta che il progetto presentato non è rientrato tra quelli estratti per essere sottoposti al controllo della Commissione Sismica di cui all'art.6, art.7, art.13, del predetto Regolamento Regionale;

ATTESTA

che il **PROGETTO** di che trattasi è stato **DEPOSITATO** agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e che lo stesso non è tra quelli sottoposti a controllo a campione da parte della Commissione Sismica, pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare i lavori di ricostruzione di edificio in GRISCIANO demolito in seguito agli eventi sismici anno 2016 ID. catasto fabbricato Comune di Accumoli Foglio 6 - Part. 114 - Sub 2,4 - proprietà Passamonti - Perugini, in zona sismica nel Comune di Accumoli Foglio n.ro 6 Particella n.ro 2-4, in conformità al progetto esecutivo redatto da **Mauro Perugini**.

Il responsabile del procedimento

Il dirigente

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.

F.to

Il Dirigente dell'Area

Copia



Roma

Ministero della Cultura

Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per l'area metropolitana di
Roma e la provincia di Rieti

All'USR Lazio

Protocollo n.

Classificazione: 04.10.16/37.178

Risposta a nota prot. n. 163822 del 13.02.2023

Nns. prot. n. 3066 del 13.02.2023

Allegati:

Oggetto: Accumoli (RI), loc. Case sparse di Grisciano, via Salaria Vecchia, Fg. 6 part. 114 subb 2-4, convocazione Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., dell'immobile di proprietà sig. Gianluca Perugini, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico a matrice archeologica (zona di interesse archeologico già individuata ex art. 142, c. 1, lett. M) D. Lgs. 42/2004 e vincolo ricognitivo di piano lineare archeologico relativo all'ipotetico percorso della via Salaria antica). Parere di merito archeologico.

Con riferimento alla documentazione di progetto consultabile in allegato alla nota di convocazione della CdS di cui all'oggetto, si esprime parere di stretta competenza archeologica non ostativo alla progettata riedificazione, senza altra prescrizione o avvertenza che richiamare al rispetto stringente della normativa sui rinvenimenti fortuiti (art. 90 D. Lgs. 42/2004), data la tipologia di ricostruzione su sedime ed entro sagoma e la notevole distanza dal percorso della Salaria romana, cartografata su quello della vecchia statale Salaria ma nel caso ravvisabile piuttosto sulla sponda opposta del fiume Tronto.

Il presente parere concerne gli aspetti relativi alla tutela archeologica e rappresenta parte integrante ma non conclusiva del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica eventualmente da incardinarsi anche esso presso questo Ufficio, se non sia configurabile la fattispecie della ricostruzione entro sagoma senza aumento di cubatura, ma in ogni caso indispensabile per la definizione di condoni pendenti.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dott. Alessandro Betori)

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Lisa Lambusier)

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, via Cavalletti, 2 Roma
tel. 06-67233000; e-mail: sabap-met-rm@cultura.gov.it; pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it



COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Protocollo U.S.R. Lazio Rif. MUDE n. 12-057001-0000026314-2022 del 04/10/2022 **ID 8603**

Spett.le Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio
Area Ricostruzione privata e
Controllo Amministrativo-Contabile
Via Flavio Sabino 27
02100 RIETI
privata.ricostruzione lazio@legalmail.it
conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it

Spett.le Arch. Francesco D'Ambrosio
fr.dambrosio@pec.archrm.it

Sig. Gianluca Perugini
Per il tramite del professionista incaricato

OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 8603/2022

SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione
(Ordinanza n° 19 e s.m.i.)

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN
ACCUMOLI (RI)

FRAZIONE: GRISCIANO

FOGLIO 6 P.LLA 114

Richiedente : PERUGINI GIANLUCA (Comproprietario Delegato)

Parere Conferenza Servizi

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dal Sig. PERUGINI GIANLUCA , nato ad ANCONA (AN) il 04/04/1966, residente in VIA DEI MARMI N° 130 - 00049 VELLETRI (RM), codice fiscale PRG GLC 66D04A271S (in qualità di COMPROPRIETARIO DELEGATO), assunta al protocollo U.S.R. Lazio Rif. MUDE n. 12-057001-0000026314-2022 del 04/10/2022 **ID 8603**, per i lavori di RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI FABBRICATO RESIDENZIALE, AI SENSI DELL'ORDINANZA N°19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 6 mappali n. 114 ubicato in FRAZIONE : GRISCIANO CASE SPARSE;

RICHIAMATA l'istanza caricata sul MUDE dal tecnico progettista;

ESAMINATI gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;

VISTA l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;
VISTO il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

DESTINAZIONE URBANISTICA:

Foglio n°6 mappale n° 114

Zona E/1 Agricola

PRESCRIZIONI:

La zona agricola è destinata all'esercizio delle attività agricole silvopastorali e zootecniche nonché a quelle connesse, e compatibili, con la salvaguardia e la valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali. Nelle zone agricole è vietata ogni attività che comporti la trasformazione dell'uso del suolo, con particolare riferimento ad impianti di rottamazione o depositi di auto.

E' vietata l'apertura di nuove strade che non siano espressamente previste dallo strumento urbanistico generale o espressione di piani attuativi con esclusione di quelle a servizio di fondi agricoli. Non sono ammessi movimenti di terra che alterino in maniera sostanziale il profilo del terreno; l'apertura di strade e viali di accesso dovrà essere realizzata in modo da ridurre al minimo la necessità di scarpate artificiali e di rilevati. Gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure adeguatamente rivestiti (mattoni / pietra)

Nelle zone agricole dovranno essere osservate le seguenti norme generali:

1- Per gli immobili esistenti sul territorio agricolo di particolare pregio storico/artistico e ambientale valgono le norme di cui all'art. 16, comma 4 della L.R. ti. 36/97

2- Nelle parti coperte da boschi, ancorché percorse dal fuoco, è vietata la costruzione di ogni tipo di edificio.

3- Gli edifici ricadenti nel territorio agricolo di riferimento concorrono alla volumetria consentita, salvo che non sia dichiarata e accertata espressamente la loro demolizione, il cambio d'uso a residenziale è consentito per i fabbricati o porzioni di fabbricati già destinati parzialmente a residenza anche privi di lotto minimo, che abbiano le seguenti caratteristiche:

a- copertura a tetto

b- strutture verticali non prefabbricate, in muratura di pietrame e/o materiali tipici del luogo.

c- esistenza alla data del 8 agosto 1985.

Nella zona E sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola e i relativi prodotti; la concessione per la costruzione delle strutture abitative è rilasciata esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale, la cui attività è dimostrata attraverso idonea certificazione.

Fino a quando la Regione Lazio, ai sensi della L.R. 38/99 non avrà definito l'esatta applicazione delle norme relative alle zone agricole, l'unità aziendale minima è determinata in mq. 15.000.

E' fatto divieto di asservimento di superfici non di proprietà, mentre è possibile l'asservimento di porzioni di proprietà non finite ubicate nella medesima sottozona agricola, in tale fattispecie l'unità aziendale minima utilizzata per calcolo delle cubature ammissibili viene elevata a mq.50.000.

- Nelle zone agricole il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto in conformità alle destinazione ed agli indici delle specifiche sottozone Ei, E2. Ogni edificazione deve essere realizzata in armonia con i tipi ed i materiali tipici del luogo (pietra a faccia vista, laterizi, legno ecc.), inoltre il relativo progetto dovrà essere corredato dai seguenti documenti integrativi:

- la segnalazione dei punti di vista da cui l'immobile progettato risulterà percepibile, lungo le strade pubbliche e le aree confinanti, con contestuale lettura degli elementi più caratteristici del paesaggio agrario e di quello naturale, propri dei vari coni ottici;

- individuazione e conseguente progettazione degli elementi di schermatura (quali: filari, siepi, macchie, alberature isolate, ecc.) che consentano un più armonico rapporto con il paesaggio circostante.

VINCOLI SPECIFICI:

- l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- l'area risulta essere soggetta a Vincolo di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ;
- l'area risulta essere soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98, ;

ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:

A) Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legge.

RICHIESTA DAL PROGETTISTA

B) Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.

NON ESISTONO ABUSI

C) Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.

- **Richiesta condono prot. 3383 del 28/11/1985: riguardante la realizzazione di un locale accessorio al piano sottostrada di sup. pari a 10,81mq, Legge 47/85 pos. 57, Richiedente Rendina Duilio ;**

- **Richieste di condono prot. 629 del 07/06/1989 e prot. 582 del 28/02/1995: riguardante la costruzione di un locale da destinare a servizio igienico di sup. pari a 4,58mq, Richiedente Brandi Ernesta ;**

INTRODUZIONE:

TRATTASI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DI AGGREGATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA N°19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

DESCRIZIONE DELLO STATO AUTORIZZATO:

L'edificio, oggi crollato nel suo stato antecedente al sisma era costituito da una casa monofamiliare realizzato in adiacenza al sedime della Vecchia Strada Salaria. Era localizzato in zona Grisciano, la pianta dell'edificio era quadrangolare con lato lungo di circa 11ml e spessore del corpo edilizio di circa 4ml, presentava oltre al piano terra un piano in elevazione collegati da una scala interna ed un piano seminterrato sottostrada. L'edificio risultava delimitato sul lato Ovest dalla via Salaria Vecchia su cui si attestava un terrazzo di ingresso all'abitazione, sugli altri lati l'edificio confinava con aree boscate.

La struttura dell'abitazione era in muratura portante di pietrame irregolare. La finitura esterna era ad intonacato. Il solaio intermedio e di copertura erano in legno. L'unità strutturale corrispondeva alla tipologia della casa monofamiliare. La copertura era a doppia falda.

Allo stato attuale l'edificio corrispondente alla particella catastale n. 114 è crollato per i danni riportati dall'evento sismico.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'aggregato a seguito del sisma del 24/08/2016 ha subito danni gravi tali da essere dichiarato inagibile (schede Aedes con esito E). Presenta uno stato di danno classificato *superiore al gravissimo (L4)* in quanto sono state riscontrate le condizioni definite nella Tabella dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO DI RICOSTRUZIONE:

Il progetto prevede a seguito del crollo del fabbricato a causa dei gravissimi danni riportati in seguito agli eventi sismici, la ricostruzione sul medesimo sedime del fabbricato preesistente. Vengono rispettati sia le dimensioni e l'orientamento dell'edificio crollato.

La superficie totale del nuovo fabbricato (Sup. lorda + Sup. accessoria) sarà uguale, a meno di piccole variazioni dovute al nuovo assetto strutturale, a quella preesistente.

Vi sarà un ampliamento minimo del volume complessivo, ammesso dalla destinazione del PRG vigente, a causa dell'aumento di spessore di alcuni elementi strutturali (solai) e all'introduzione di pacchetti coibentanti in copertura non presenti nel fabbricato preesistente.

L'edificio come il preesistente sarà organizzato su due livelli abitativi più il piano sottostrada destinato a cantine e locali tecnici, manterrà lo stesso schema dell'edificio demolito.

Il nuovo edificio sarà realizzato con una struttura in Calcestruzzo Armato a setti e pilastri. La struttura della copertura a falde sarà in legno con gli elementi principali in legno lamellare. Il manto di copertura sarà in coppi, sono previsti pannelli fotovoltaici integrati alla coperture.

PRECISAZIONI

LO STATO DI PROGETTO DI RICOSTRUZIONE COINCIDE PER SAGOMA PLANIMETRICA E DIMENSIONI ALLO STATO PRE SISMA.

PRATICA DI CONDONO PROT. del 28/11/1985: riguardante la realizzazione di un locale accessorio al piano sottostrada di sup. pari a 10,81mq, Legge 47/85 pos. 57, Richiedente Rendina Duilio ; (Richiedente Rendina Antonio)

RELATIVAMENTE ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, IL COMUNE ESPRIME IL PROPRIO **PARERE FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' EDILIZIO-URBANISTICA.

RELATIVAMENTE AL **PARERE PAESAGGISTICO** AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85 (CONDONO EDILIZIO) QUESTO ENTE PER QUANTO DI COMPETENZA **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ALLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ALLEGATA RELAZIONE.

PRATICA DI CONDONO PROT. 629 del 07/06/1989 e prot. 582 del 28/02/1995: riguardante la costruzione di un locale da destinare a servizio igienico di sup. pari a 4,58mq, Richiedente Brandi Ernesta ;

RELATIVAMENTE ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 47/85, IL COMUNE ESPRIME IL PROPRIO **PARERE FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' EDILIZIO-URBANISTICA.

RELATIVAMENTE AL **PARERE PAESAGGISTICO** AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 47/85 (CONDONO EDILIZIO) QUESTO ENTE PER QUANTO DI COMPETENZA **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ALLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ALLEGATA RELAZIONE.

PER LA DEFINIZIONE DEI CONDONI ED IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA ,QUESTO ENTE PROCEDERA' CON SPECIFICA NOTA A CONCLUDERE L'ITER AUTORIZZATIVO.

PROGETTO DI RICOSTRUZIONE ID 8603

CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO,

VISTI gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

VISTO il raffronto tra il progetto presentato per i lavori di ricostruzione adeguamento sismico , ai sensi dell'ordinanza n°19 del 07/04/2017 e ss. mm. ii. e gli elaborati rinvenuti;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica reperita è sufficiente per l'espletamento del parere;

SI PRENDE ATTO DELLA PRATICA :

Numero istanza	Tipo istanza	Intestatario	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12-057001-000026314-2022	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissionale n. 19 del 07/04/2017) - Res. «LD»	PERUGINI GIANLUCA	Frazione Gresciano - case sparse - Vecchia Salara	ACCUMOLI	03/10/2022 20:16:41	REGISTRATA DA PA	04/10/2022
12-057001-000027923-2022	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissionale n. 19 del 07/04/2017) - Res. «LD» variante	PERUGINI GIANLUCA	Frazione Gresciano - case sparse - Vecchia Salara	ACCUMOLI	21/11/2022 19:54:30	REGISTRATA DA PA	22/11/2022
12-057001-000028608-2022	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissionale n. 19 del 07/04/2017) - Res. «LD» variante	PERUGINI GIANLUCA	Frazione Gresciano - case sparse - Vecchia Salara	ACCUMOLI	13/12/2022 12:44:23	REGISTRATA DA PA	13/12/2022
12-057001-000028328-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PERUGINI GIANLUCA	Frazione Gresciano - case sparse - Vecchia Salara	ACCUMOLI	31/12/2022 09:02:31	REGISTRATA DA PA	02/01/2023

NELLA PROGETTAZIONE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE ANCHE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE :

- i prospetti siano intonacati “a mano libera” (secondo la tradizione, cioè senza l’ausilio di sestii);
- si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;
- la tinteggiatura dell’intonaco sia realizzata “in pasta” oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa Soprintendenza;
- siano replicate e/o realizzate ex novo le “cornici”, in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
- non si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch’esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non “plastiche”;
- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre
- la soletta dei balconi non siano realizzate con l’effetto scatolare tipo mensola in cemento armato , ma sia realizzata secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti “a doppio t”, o secondo altre modalità della tradizione storica;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d’ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con

materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;

- il tetto sia realizzato in legno e sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;
- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;
- siano opportunamente occultare opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;
- eventuali riproposizioni di passaggi archiviati non siano mai in struttura intelaiata, ma corpo dell'arco (piedritti e conci) sia realizzato in conci di pietra locale ed innestato nella struttura;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- In fase di rivestimento esterno (intonaco) predisporre nelle facciate prospettanti sulla pubblica via, in corrispondenza degli spigoli per tutta l'altezza (fino allo sporto di gronda) canaletta sottotraccia in materiale plastico autoestingente per il passaggio della p.i.
- Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente alla prescritta autorizzazione alla Zona Rossa (modulo reperibile sul sito istituzionale comunale sezione "modulistica" completo della Documentazione sulla Valutazione della Sicurezza-POS) e se necessario autorizzazione occupazione suolo pubblico (da richiedere al Comune).

SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :

- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento : Geom. Giancarlo Guidi Tel. 0746/80429, giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it

Cordiali saluti


L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

Geom. Giancarlo Guidi



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Arch. Dario Secondino



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi dell'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.)

ISTANZA prot. n. 957755 del 04/10/2022 MUDE ID 8603_ numero istanza 12-057001-0000026314-2022	
INTESTATARIO	PERUGINI Gianluca
COMUNE	Comune di Accumoli (RI) – Strada Nuova Case Sparse, fraz. Grisciano
OGGETTO	Richiesta parere di conformità paesaggistica ai sensi dell'art.32 L.47/85 per domanda di Concessione in Sanatoria n. 626 del 07/06/1989, prot. n. 3383 del 28/11/1985 e prot. n. 582 del 28/02/1995 per realizzazione di vano per servizio igienico e balcone (foglio catastale n. 6, part. n. 114) come da Ordinanze n. 225 del 10/09/2018.
RIFERIMENTO NORMATIVO	Parere di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

VERIFICA PRELIMINARE:

L'intervento necessita di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'~~art. 146~~ OPPURE art. 167 commi 4 lett. a) e comma 5 del D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i e dell'art. 32 della L. 47/85, presupposto per il rilascio di Concessione in Sanatoria ai sensi della L. 47/85.

Sotto il profilo procedurale si seguirà l'iter autorizzatorio regolato dall'art. 146 del D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i come ribadito dal Parere dell'Area Legislativo, contenzioso e conferenza dei servizi prot. n. 69273 del 29.11.2010.

L'intervento ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), art. 142 comma 1, lett. c) – i fiumi, torrenti e corsi d'acqua, f) - i parchi e le riserve e lett. m) - e zone di interesse archeologico del Dlgs 42/04; è soggetto all'art. 9, 36, 38 e 42 delle norme tecniche di attuazione del PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021.

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.R. n.31/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

L'intervento per cui si chiede parere di compatibilità paesaggistica propedeutica al rilascio di Concessione in Sanatoria (la cui domanda è stata presentata con prot. n. 626 del 07/06/1989, prot. n. 3383 del 28/11/1985 e prot. n. 582 del 28/02/1995 ai sensi della L. 47/85) riguarda la realizzazione di un vano annesso al nucleo originario del fabbricato destinato a servizio igienico e di un balcone di accesso all'edificio in un immobile gravemente danneggiato in seguito agli eventi sismici del 2016 per cui il

ARCH. GIULIA VILLANI

Comune di Accumoli, con Ordinanza n. 225 del 10/09/2018, ha decretato la demolizione per pubblica incolumità, in seguito alla valutazione della Scheda Aedes n. 40889.

L'edificio è localizzato lungo il tracciato della Strada Salaria Vecchia sul versante ovest della vallata del Fiume Tronto, dalla parte opposta rispetto a quello del nucleo urbano della Frazione Grisciano, caratterizzato da tessuti edilizi più compatti con origine nei primi anni del '900 e da case sparse realizzate in anni successivi.

La costruzione originaria, risalente al 1885 come testimoniato dall'iscrizione sul portale in facciata, è rimasta pressoché immutata dalla sua realizzazione, ad eccezione di due annessi: uno al piano sotto strada con uso cantina che ha consentito anche la realizzazione del terrazzo d'ingresso all'abitazione e l'altro al piano terra finalizzato alla realizzazione di un servizio igienico.

Nel 1993 l'edificio è stato completamente ristrutturato conformemente allo stato antecedente il sisma 2016, con Concessione edilizia n. 576 del 27/02/1993.

Il fabbricato in questione è stato oggetto di richiesta delle seguenti Concessioni in Sanatoria per interventi realizzati prima del 1981, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: prot. 3383 del 28/11/1985, prot. 629 del 07/06/1989 e prot. 582 del 28/02/1995 per un totale di 15,38 mq di cui 10,81 mq per la realizzazione di un locale accessorio al piano sotto strada (la cui copertura costituisce balcone di ingresso all'abitazione) e 4,58 mq per la costruzione di un locale da destinare a servizio igienico, per un totale di 30,45 mc di cubatura in aumento come dichiarato dal tecnico.

Ante sisma l'edificio era costituito da un'abitazione monofamiliare realizzata in adiacenza al sedime della Vecchia Strada Salaria, in località Grisciano. Lo sviluppo planimetrico aveva un andamento quadrangolare (all'incirca 11,00 x 4,00 ml), era costituito da due piani fuori terra connessi con una scala interna ed un piano seminterrato sotto strada. Sul lato Ovest, quindi lungo la via Salaria Vecchia, si attestava il balcone di ingresso all'abitazione. Gli altri prospetti affacciavano su aree boscate.

La struttura era in muratura portante di pietrame irregolare, con solai in legno e copertura a doppia falda, mentre la finitura esterna era a intonaco.

L'edificio è crollato in seguito ai rilevanti danni subiti per le scosse sismiche degli ultimi anni, che hanno interessato le Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24/08/2016 ed è in itinere la sua ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza 19 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

NORMATIVA URBANISTICA:

Le norme urbanistiche, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda (ISTANZA prot. n. prot. n. 957755 del 04/10/2022 | MUDE ID 8603_ numero istanza 12-057001-0000026314-2022) e/o nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune risultano:

ARCH. GIULIA VILLANI

P.R.G. vigente (approvato con Deliberazione G.R. Lazio n. 889 del 16/11/2007)			
Destinazione d'uso di PRG	Zona agricola E/1	Art. delle NTA	22
P.T.P.R. Lazio - foglio 05 - tav. 337 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2)			
Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi	Paesaggio Naturale di continuità	Art. delle NTA	24
Tutela delle aree tutelate per legge	Art. 134, comma 1, lett. b).	Art. delle NTA	36 38 42
	Art. 142 comma 1, lett. c), f) e m) del D.Lgs. 42/04		
	Protezione dei corsi delle acque pubbliche		
	Protezione dei parchi e delle riserve naturali.		
	Aree di interesse archeologiche già individuate – beni lineari con una fascia di rispetto” (ml058_001)		
Tutela degli immobili e delle aree tipizzati del PTPR		Art. delle NTA	
EVENTUALI ALTRI VINCOLI			

BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

Essendo l'abuso eseguito nel 1973 (come dichiarato negli allegati e nella richiesta di Concessione in Sanatoria n. n. 626 del 07/06/1989, prot. n. 3383 del 28/11/1985 e prot. n. 582 del 28/02/1995) consistente nella realizzazione di un vano a servizio igienico e di uno accessorio con copertura a terrazzo per accesso all'edificio, non si ritiene che vi siano motivi ostativi alla sanatoria visto il limitato impatto nel contesto paesaggistico imposto dalla consistenza esigua dell'aumento di cubatura.

Per quanto riguarda dunque il Paesaggio Natura di continuità del PTPR (art. 24 delle NTA), l'intervento è ammesso anche nella Tabella B - punto 3.1 dell'art. 24 "Paesaggio naturale di continuità" delle Norme del PTPR in cui viene consentita per gli usi residenziali la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lettera

ARCH. GIULIA VILLANI

d) del DPR 380/01, così come l'adeguamento igienico sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq e di spazi pavimentati esterni esistenti, con esclusione di aumenti di superfici esterne coperte.

Per quanto riguarda la Protezione dei corsi delle acque pubbliche del PTPR (art. 36 delle NTA), il comma 11 recita: "Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, l'indice attribuito è a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata, dalla strumento urbanistico vigente; b) per i beni paesaggistici per i quali sia cogente la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, quello contenuto nella disciplina di paesaggio individuato dal PTPR per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata". Il comma 14 recita "Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato ed esterno alle aree urbanizzate di cui al comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte II° del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico – sanitari non superiore al 5% e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico sanitario dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc".

Si rileva tuttavia che l'imposizione vincolistica della protezione dei corsi di acque pubbliche e relative sponde è successiva all'esecuzione dell'opera.

Per quanto riguarda la Protezione dei parchi e delle riserve naturali, il comma 4 dell'art. 38 delle NTA del PTPR riporta che: "Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva". Ed ancora al comma 5: "Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette".

Per tale intervento, per cui si richiede parere di compatibilità paesaggistica, ci si attiene a quanto sarà espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Per quanto riguarda dunque la Protezione zone di interesse archeologico del PTPR (art. 42 delle NTA), il comma 6b) prevede che "per [...] interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di

ARCH. GIULIA VILLANI

terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico".

Codesto parere risulta condizionato alle eventuali prescrizioni del MIBACT in ordine al vincolo archeologico.

Si fa presente che lo scavo per l'edificazione della costruzione è comunque già presente perché sedime del preesistente edificio, oggetto di demolizione, con caratteristiche volumetriche e di sagoma conformi.

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti, da tenere in considerazione qualora si dovessero effettuare interventi edili sul fabbricato in oggetto, anche di ricostruzione post sisma:

- Gli infissi siano in legno e di colore del legno stesso;
- Siano mantenuti o installati gli scuri in legno;
- Il fabbricato sia interamente intonacato e la tinteggiatura, mai di natura plastica, sia del colore delle terre, qualora non si optasse per rivestimento in pietra a faccia vista;
- Siano messi sotto traccia eventuali fili di impianti;
- La copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pianelle in laterizio o tavolato in legno;
- Si adottino opere di lattoneria in rame;
- I movimenti del terreno non alterino l'orografia esistente che deve essere fedelmente ripristinata;
- Lo stato dei luoghi deve essere ripristinato, compresa l'eventuale vegetazione caratteristica dei luoghi anche se solo manto erboso.
- Se si dovesse rendere necessario l'abbattimento di vegetazione per i movimenti di cantiere o le aree di stoccaggio, ad oggi comunque non previsto nel progetto e che comunque deve essere limitato al minimo, si impone la piantumazione di altrettante alberature di tipologia presente nel territorio circostante;
- Anche in fase di cantiere si adottino misure di ingegneria naturalistica;
- Si riutilizzino in loco per i rinterri i materiali di risulta, da limitare alla minor quantità possibile, solo se idonei; altrimenti si proceda allo smaltimento in discarica autorizzata;
- Si limiti al massimo l'impatto anche acustico delle fasi di cantiere;
- Non siano previsti aumenti di superfici esterne coperte rispetto alla preesistenza.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONFORMITA'

(ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)

Tutto ciò premesso e considerato l'intervento proposto può ritenersi:	CONFORME
-----------------------------------------------------------------------	-----------------

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

ARCH. GIULIA VILLANI

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Giulia Villani



IL RESPONSABILE AREA V

Arch. Dario Secondino



COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0002103 DEL 07-03-2023



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

Al Regione Lazio, Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio
Pec conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it

risposta al foglio registro 163822 del del 13.02.2023
n.p. REGLAZIO/0197749 del 21/02/2023
pervenuto il 22/02/2023
(ns. prot. 3783 del 22/02/2023)

Oggetto:

Comune Accumoli Frazione Grisciano, loc. Strada Nuova Case Sparse
area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c, f, m del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Dati catastali: foglio 6 particelle 114 sub 2-4
Richiedente: Gianluca Perugini
Lavori di convocazione Conferenza regionale, ai sensi dell'OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa
all'intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'OCSR n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i.,
dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8603, richiedente Gianluca Perugini.

Procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Parere vincolante

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta con la nota indicata a margine:

- *esaminata* la documentazione presentata dall'interessato che codesta Amministrazione ha inoltrato alla scrivente;
- *considerata* la pre-esistenza dell'edificio nelle zone indicate come in oggetto;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole** ai sensi di art 32 della l. 47/85 ed art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Nel merito della ricostruzione conforme, per cui non è stata richiesta l'espressione del parere paesaggistico, si propongono i seguenti suggerimenti (non prescrizioni) :

- 1) l'edificio sia ricostruito replicando quanto più congruamente il manufatto distrutto dal terremoto;
- 2) in linea generale, la nuova struttura dell'edificio, nel pieno rispetto dei parametri più aggiornati della normativa antisismica, sia preferibilmente progettata in ordine alle seguenti alternative: a) muratura armata, p.e. corredata da telaio in acciaio (si consideri in merito, le possibilità di pertineniti contributi, riferibili ad artt. 4 e 7 ordinanza n.116)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI
Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma tel. 06.67233002/03

E-mail: sabap-met-rm@cultura.gov.it
PEC: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

del 6 maggio 2021); b) altre tecnologie aggiornate in seno alla sperimentazione bioedilizia; c) struttura intelaiata in cemento armato;

- i prospetti siano intonacati “a mano libera” (secondo la tradizione, cioè realizzando una superficie irregolare senza l’ausilio di guide), anche in caso di messa in opera di “intonaco-cappotto” (stendendo l’intonaco sul “cappotto” con opportuna spatolatura irregolare, in ordine alle possibilità operative dei materiali in commercio e/o artigianali);

- si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo gli impasti tradizionali, a base di calce e pozzolana (come sopra);

- la tinteggiatura dell’intonaco sia realizzata “in pasta” oppure mediante stesura di due mani di colore. La seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto scialbato e non piatto;

- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie color sabbia/terra pozzolanica, e/o in generale, seppur con le dovute cautele, nei colori della tradizione locale, opportunamente attestata;

- NON si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove; foderature in pietra del basamento siano realizzate con pietra “a spessore”;

3)- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre;

- laddove storicamente presenti, siano re-installate/replicate, (e/o laddove giustificabili/compatibili, siano realizzate ex novo) le “cornici” in intonaco/pietra lungo le aperture esterne (porte e finestre);

- in merito alle finestre, sia privilegiata la scelta degli infissi esterni in legno completi da persiane esterne e/o portelloni, tali complementi sia necessariamente in legno, da trattarsi preferibilmente “a faccia vista”; eventuali complementi storici in metallo dei vecchi infissi (“maschio”, “ferro alla spagnola”, grate, ecc) siano restaurati e reimpiegati o replicati;

- grate e parapetti siano reimpiegati (se superstiti e ancora efficaci) e/o replicati in ferro martellato, secondo la tradizione, o secondo altre tradizioni locali; siano evitati i parapetti “a petto d’oca”, a meno di scelte giustificabili; si eviti ogni tipo di ghirigoro;

- il portone d’ingresso sia rivestito in legno a doghe verticali od orizzontali, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe, in ogni caso completo di elementi metallici tradizionali (chiodature,



cinghie, ecc)

- nel caso di eventuali altre aperture, tipo sportello da garage, non è assentibile la saracinesca in metallo, ma si farà ricorso a portone in legno o allo sportello da garage ribaltabile, rivestito del tutto o in parte in legno e detti complementi metallici;

4) - la struttura delle falde del tetto sarà in legno; le falde siano sempre proporzionate all'edificio.

- a seconda dello sviluppo planimetrico, il tetto sia a quattro falde (a "padiglione") ai fini di una maggior organicità con le dimensioni del manufatto, oppure a spioventi;

- eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera, secondo la tradizione;

5) in merito a componenti impiantistiche si aggiunge che:

- i moduli fotovoltaici: a) in caso di nelle ricostruzioni/nuove costruzioni, saranno integrati (non appoggiati) nelle falde, in appositi alloggi; detti moduli saranno dello stesso colore delle tegole e avranno superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili con il contesto; eventuali accumulatori e/o elementi connessi all'impianto, se a vista, saranno totalmente occultati; b) in caso di falde già esistenti, a seconda delle zone identitarie, previa opportuna approvazione di questo Ufficio, i moduli potranno essere semplicemente appoggiati (e non integrati);

- saranno opportunamente occultate opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all'insegna del più avanzato ed elegante *design* tecnologico;

- siano messi sottotraccia i cavi degli impianti;

- si faccia uso di pluviali in rame con finitura grezza (no lucido, no satin) o alluminio color rame (con finitura grezza) o elementi fittili (in terracotta);

6) - le solette dei balconi non potranno essere realizzate in cemento armato, ma saranno eseguite secondo metodi tradizionali locali: p.e., mediante voltine in cotto a vista intervallate a travetti "a doppio t", oppure, più semplicemente, mediante sbalzi sostenuti da elementi metallici e/o litici, oppure secondo altre modalità attestate della tradizione storica;

- eventuali ricostruzioni di portici saranno eseguite replicando il volto storico, recuperando e reimpiegando il materiale originario, se superstite ed ancora efficace; in caso di replica con nuovi materiali, si utilizzino materiali in linea con la tradizione (p.e. mattoni giustapposti) completi degli opportuni accorgimenti strutturali; in caso di opere progettate



ex novo, si utilizzeranno materiali in linea con la tradizione, in particolare facendo ricorso a pilastri a sezione squadrata, evitando la sezione circolare/scarpatata; la copertura del portico sarà in legno e coperta da coppi;

- eventuali riproposizioni/realizzazioni *ex novo* di passaggi archi-voltati saranno eseguite costruendo l'intero corpo dell'arco (piedritti e conci) in conci di pietra locale ed innestandolo nella struttura;

- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati in ogni caso all'insegna della maggiore compatibilità paesaggistica e permeabilità dei suoli ed in particolare: a) o con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili); b) oppure con ghiaia stabilizzata adeguatamente permeabile.

- Scale storiche, esterne all'edificio, in muratura, contraddistinte, del tutto o in parte, da intradosso archivoltato, eventuale vano/bottega nel sottoscala, gradini monolitici innestati nella struttura muraria, andranno ricostruite replicando la struttura portante originaria ed evitando accuratamente il "falso" realizzato in cemento armato anche se rivestito in pietra o intonacato. I gradini saranno preferibilmente monolitici e non rivestiti da soglietta su pedata ed alzata;

- nuove scale, pur se realizzate attraverso struttura in cemento armato (da mascherarsi opportunamente), saranno corredate da gradini monolitici in pietra locale innestati nel telaio;

- soluzioni d'angolo, colonne angolari, mensole sospese su volte, qualunque elemento litico o di altro materiale, modanato e/o diversamente lavorato, presente nei prospetti dovrà essere recuperato e nuovamente installato (eventualmente in copia, se necessario) nei prospetti.

Si ricorda, per le sole opere pubbliche, nel caso in cui sussistano le condizioni, la necessità del rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici - Verifica preventiva dell'interesse archeologico), e delle normative di pianificazione urbanistica (PSC, RUE) inerenti la tutela del patrimonio archeologico e le potenzialità archeologiche del territorio.

Si ritiene, inoltre opportuno, ricordare il disposto dell'art. 90 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Si resta in attesa di copia dell'autorizzazione paesaggistica, come previsto dall'art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che vorrà recepire le condizioni sopra indicate.

Si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971 e Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 21/11/1971, rispettivamente entro 60 giorni (art. 29 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) e 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199 del 21/11/1971) dalla data dell'avvenuta notifica del presente atto.



Responsabile del procedimento istruttorio
Arch. Gioacchino Piazza



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT



DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005

Copia

